

**RELAZIONE CONCLUSIVA IN ESITO ALL'INDAGINE CONOSCITIVA  
AVVIATA CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
14/2013/E/GAS**

INDICE

1	Premessa .....	1
2	Imprese che hanno fornito documentazione completa e riconciliabile .....	3
3	Imprese che non hanno fornito documentazione completa e riconciliabile .....	3

## 1 Premessa

- 1.1 Con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 13 gennaio 2013, 14/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 14/2013/E/GAS) è stata avviata un’indagine conoscitiva sui dati relativi agli investimenti realizzati dalle imprese distributrici di gas nel triennio 2009-2011, volta ad acquisire elementi informativi utili per:
  - a. accertare la veridicità dei dati trasmessi, tramite confronto tra i dati riportati nei questionari tariffari e i dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie delle imprese;
  - b. accertare la corretta allocazione dei costi capitalizzati tra le differenti tipologie previste dalla regolazione tariffaria, in particolare la corretta allocazione dei costi alle tipologie di cespiti per le quali è previsto il riconoscimento di una maggiore remunerazione del capitale investito.
- 1.2 La medesima deliberazione ha stabilito che nell’ambito dell’indagine, qualora ritenuto opportuno, potessero:
  - a. essere acquisiti dagli operatori dati ed informazioni ritenuti utili, ulteriori rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l’Autorità;
  - b. essere effettuate specifiche verifiche ispettive presso le sedi degli esercenti.
- 1.3 Con la deliberazione 14/2013/E/GAS è stato dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità per i seguiti di competenza, con il supporto della Direzione Vigilanza e Controlli.
- 1.4 Sulla base di tale mandato, la Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione ha avviato un’indagine che si è sviluppata lungo due direttrici principali:
  - a. verifiche sui dati di investimento relativi alla sostituzione di condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, di cui all’articolo 45, comma 3, lettera b), della RTDG 2009-2012<sup>1</sup>, dichiarati dalle imprese nel periodo 2009-2011 (di seguito: *investimenti incentivati*);
  - b. verifiche sui dati relativi a investimenti non soggetti a incentivazione e contributi dichiarati ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013.
- 1.5 Le verifiche di cui al punto a. del precedente paragrafo hanno coinvolto 33 imprese, come individuate nella Tabella 1 della Relazione preliminare sugli approfondimenti svolti ai sensi della deliberazione 13 gennaio 2013,

---

<sup>1</sup> Parte II, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS.

14/2013/E/GAS, come riportata nell'Allegato A alla deliberazione 7 novembre 2013, 496/2013/E/GAS (di seguito: Relazione preliminare) che nel biennio 2009-2010 avevano dichiarato investimenti incentivati per sostituzione di condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo.

- 1.6 Le verifiche di cui al punto b. del paragrafo 1.4 hanno invece coinvolto 22 imprese, come riportate nella Tabella 7 della Relazione preliminare, che avevano dichiarato, ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013, investimenti non soggetti a incentivazione e contributi riferiti a dismissioni.
- 1.7 Nel corso del 2013 è stata trasmessa alle imprese una prima richiesta di informazioni e di invio di documentazione nell'ambito delle verifiche di cui alla deliberazione 14/2013/E/GAS (di seguito: prima richiesta di informazioni).
- 1.8 Con la deliberazione 25 luglio 2013, 328/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 328/2013/R/GAS), nelle more della conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS, l'Autorità ha ritenuto di accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie, le richieste di rettifica, se a beneficio dei clienti finali, presentate dalle imprese interessate dalle verifiche in relazione agli investimenti incentivati e dalle verifiche sui dati relativi a investimenti non soggetti a incentivazione e contributi dichiarati ai fini tariffari, come riportate nelle tabelle 18, 12 e 13 della Relazione preliminare.
- 1.9 Con la deliberazione 7 novembre 2013, 496/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 496/2013/E/GAS) l'Autorità, in seguito all'esame delle informazioni trasmesse dalle imprese oggetto d'indagine, ha chiuso l'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS:
  - in relazione alle verifiche sui dati relativi a investimenti non soggetti a incentivazione e contributi dichiarati ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013, per tutte le imprese oggetto delle verifiche;
  - in relazione alle verifiche sui dati relativi agli investimenti incentivati, limitatamente alle imprese riportate nella tabella 19 della Relazione preliminare, che hanno prodotto documentazione completa e riconciliabile, fornito adeguate giustificazioni a supporto dei contenuti della documentazione trasmessa e giustificato le potenziali anomalie.
- 1.10 La medesima deliberazione ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per la conclusione della predetta indagine conoscitiva, in relazione alle verifiche sui dati relativi agli investimenti incentivati, per le imprese riportate nella tabella 16 della Relazione preliminare, relativa alle imprese che hanno prodotto documentazione caratterizzata da profili di incompletezza e/o non riconciliabilità e le cui giustificazioni necessitano di ulteriori analisi, e nella tabella 17 della Relazione preliminare, riferita ad un'impresa che non ha risposto alla prima richiesta di informazioni, rispetto alle quali è stato disposto di svolgere ulteriori

approfondimenti, anche mediante l'acquisizione di nuova documentazione o l'integrazione della documentazione prodotta.

- 1.11 Con la deliberazione 496/2014/R/GAS, infine, l'Autorità ha intimato all'impresa riportata nella tabella 17 della Relazione preliminare di inviare la documentazione richiesta dalla Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione, entro e non oltre il 20 dicembre 2013.

## **2 Imprese che hanno fornito documentazione completa e riconciliabile**

- 2.1 Le imprese riportate in tabella 1 della presente relazione hanno prodotto, a seguito di una richiesta di informazioni formulata secondo quanto previsto dalla deliberazione 496/2013/R/GAS, documentazione completa e riconciliabile, ovvero fornito adeguate giustificazioni a supporto dei contenuti della documentazione trasmessa ovvero giustificato le potenziali anomalie.

*Tabella 1 – Elenco imprese che, a seguito di una seconda richiesta di informazioni, hanno prodotto documentazione completa e riconciliabile, ovvero fornito adeguate giustificazioni a supporto dei contenuti della documentazione trasmessa ovvero giustificato le potenziali anomalie.*

<b>ID Distributore</b>	<b>Distributore</b>
301	AGSM DISTRIBUZIONE SPA
359	AZIENDA ENERGIA E SERVIZI - TORINO
573	PREALPI GAS SRL
739	SERVER SRL
759	ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
932	UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SRL
978	CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE
1036	SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL
2982	ACSM-AGAM RETI GAS-ACQUA SRL

## **3 Imprese che non hanno fornito documentazione completa e riconciliabile**

- 3.1 Delle imprese di cui alle tabelle 16 e 17 della Relazione preliminare, quelle riportate in tabella 2 della presente relazione, a seguito di una seconda richiesta di informazioni, non hanno invece prodotto documentazione completa e riconciliabile ovvero non hanno fornito adeguate giustificazioni a supporto dei

contenuti della documentazione trasmessa ovvero non hanno giustificato in modo completo le potenziali anomalie.

3.2 Tali investimenti non risultano pertanto ammissibili agli incentivi.

*Tabella 2 – Elenco imprese che, a seguito di una seconda richiesta di informazioni, non hanno prodotto documentazione completa e riconciliabile, ovvero non hanno fornito adeguate giustificazioni a supporto dei contenuti della documentazione trasmessa ovvero non hanno giustificato le potenziali anomalie.*

<b>ID Distributore</b>	<b>Distributore</b>
209	GENOVA RETI GAS SPA
807	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A - ITALGAS
841	HERA SPA
1247	A2A RETI GAS SPA
20103	CENTRIA RETI GAS SRL ( EX ESTRA SPA – ID 3327 -GIA' ESTRA RETI GAS SRL – ID 1232)

3.3 In particolare:

- l'impresa **GENOVA RETI GAS SPA - ID 209**, pur avendo giustificato gli incrementi patrimoniali relativi alle tipologie incentivate con evidenze delle fonti contabili obbligatorie, non ha fornito gli elementi di dettaglio necessari per identificare puntualmente il perimetro degli interventi di sostituzione effettuati, in particolare in relazione alle dismissioni della rete in ghisa grigia a fronte di nuova rete in altra sede di posa;
- l'impresa **SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. ITALGAS - ID 807**, in relazione alla capitalizzazione dei costi di occupazione suolo pubblico riferiti al Comune di Roma, non ha fornito prospetti di riconciliazione che consentissero di ricondurre con immediatezza gli importi relativi ai pagamenti effettuati con gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia dell'intervento effettuato e alla sua ubicazione geografica;
- per l'impresa **HERA SPA - ID 841** è risultato che, per problemi di corretta imputazione per competenza di partite economiche a cavallo d'anno, importi contabilizzati nell'anno 2009, relativi a tipologie di investimento incentivato, effettuate nel Comune di Ferrara, sono invece da riferire all'anno 2008;
- l'impresa **A2A RETI GAS SPA - ID 1247** non ha fornito prospetti di riconciliazione tra i dati riportati nel libro cespiti relativi agli anni 2009 e

2010 e il dettaglio della quota parte degli investimenti incentivati ricompresi nell'ambito di Milano;

- per l'impresa all'impresa **CENTRIA RETI GAS S.R.L – ID 20103**, subentrata, in data 7 gennaio 2014, all'impresa **ESTRA S.P.A - ID 3327**, è risultato che investimenti antecedenti all'anno 2009 ed entrati in esercizio nel 2010 sono stati compresi nel perimetro degli investimenti incentivati.